CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 32 codice privacy

Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Abrogato dal 19 settembre 2018 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	I — Disposizioni generali
Titolo	V — SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-32-obblighi-relativi-ai-fornitori-di-servizi-di-comunicazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it